

STATUTO CONFINDUSTRIA Viterbo

Titolo I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

COSTITUZIONE – SEDE- DENOMINAZIONE

E' costituita, con sede in Viterbo, la "CONFINDUSTRIA Viterbo" – che aderisce alla Confindustria, adottandone il logo e gli altri segni distintivi assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi, quale definito dallo statuto di Confindustria stessa.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri associati.

CONFINDUSTRIA Viterbo adotta il codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, la CONFINDUSTRIA Viterbo può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della provincia.

Art. 2

SCOPI

In armonia con il principio costituzionale che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata ed il suo esercizio ai fini di utilità sociale, CONFINDUSTRIA Viterbo persegue la tutela e la promozione degli interessi e dei valori sociali, economici e morali dell'imprenditoria.

L'attività di CONFINDUSTRIA Viterbo è indipendente, apartitica e non ha fini di lucro, tuttavia CONFINDUSTRIA Viterbo può partecipare o dar vita ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi.

In particolare, CONFINDUSTRIA Viterbo ha per scopi:

- a) di tutelare gli interessi delle imprese associate, assistendole e rappresentandole nell'ambito del presente statuto verso le istituzioni e le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali e le altre componenti di organizzazioni imprenditoriali;
- b) di favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali, anche ricercando forme di collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e culturali;
- c) di promuovere nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili, la formazione di cultura imprenditoriale e professionale, la diffusione di comportamenti coerenti con una libera società in sviluppo.

CONFINDUSTRIA Viterbo, nel rispetto dei ruoli e delle prestazioni ad essa attribuite nell'ambito del Sistema Confederale, assolve le seguenti funzioni:

1. organizza ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su temi di interesse generale;
2. promuove l'adozione di politiche economiche ed industriali locali, favorendo un contesto competitivo per il sistema produttivo provinciale;
3. provvede all'informazione, alla consulenza e all'assistenza in favore degli associati nell'ambito delle attività di carattere economico e sindacale, predisponendo servizi sulla base delle esigenze diffuse tra gli aderenti;
4. raccoglie ed elabora elementi, notizie e dati relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditoria e delle industrie;
5. stipula accordi e convenzioni per tutte le imprese associate o gruppi di esse;
6. provvede alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, in cui la rappresentanza sia richiesta, promovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia reputata necessaria o utile.

Titolo II SOCl

Art. 3

PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA

Possono aderire a CONFINDUSTRIA Viterbo come soci effettivi:

a) le imprese, con sede legale nella provincia di Viterbo, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia di Viterbo stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale.

b) le imprese, sempre con sede legale nella provincia di Viterbo, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte

c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative.

Possono inoltre aderire a CONFINDUSTRIA Viterbo, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dall'organo collegiale allargato, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese di CONFINDUSTRIA Viterbo e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 4

AMMISSIONE E DURATA

La domanda di ammissione, redatta su appositi moduli, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto, del Codice etico e della Carta dei valori associativi nonché delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale

Nella domanda devono, inoltre, essere indicati:

1. la sede legale dell'impresa;
2. la natura dell'attività esercitata;
3. il numero dei dipendenti;
4. la sede degli stabilimenti.

Sulla domanda di ammissione delibera la Giunta. Contro la deliberazione della Giunta dell'Associazione è ammesso ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo, il quale delibera inappellabilmente, nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere ai Proviviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione ha la durata di tre anni e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio se non viene disdetta mediante lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza convenzionalmente fissata al trentuno dicembre.

Gli associati sono tenuti a corrispondere a CONFINDUSTRIA Viterbo un contributo annuo la cui misura è stabilita dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo determina il contributo associativo sulla base delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti da ciascuna impresa associata, fissando contemporaneamente il minimo.

La quota associativa così fissata è intrasmissibile e non rivalutabile.

In caso di morosità resta fermo il diritto di CONFINDUSTRIA Viterbo di ottenere giudizialmente il pagamento dei contributi associativi.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 5

CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo cessa:

- a) per disdetta dell'impresa associata (art. 4);
- b) per cessazione dell'attività, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno di CONFINDUSTRIA Viterbo e del sistema confederale.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un triennio;
- c) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'articolo 32.

Art. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da CONFINDUSTRIA Viterbo e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte di CONFINDUSTRIA Viterbo.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di CONFINDUSTRIA Viterbo e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statuari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

La partecipazione dei soci agli organi di CONFINDUSTRIA Viterbo è riservata al rappresentante legale oppure ad amministratori o dirigenti appositamente delegati.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato all'organo collegiale allargato dell'Associazione e agli organi delle Sezioni.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Art. 7

DOVERI DEI SOCI

L'adesione a CONFINDUSTRIA Viterbo implica l'obbligo di:

1. osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organi associativi;
2. partecipare attivamente alla vita associativa;
3. applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro e ogni altro accordo stipulato da CONFINDUSTRIA Viterbo o da altre componenti del sistema confederale;
4. fornire a CONFINDUSTRIA Viterbo, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari utili per il raggiungimento degli scopi statutari
5. di pagare i contributi associativi di cui all'art. 4, secondo le modalità e i termini fissati da CONFINDUSTRIA Viterbo;
6. l'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata da CONFINDUSTRIA Viterbo, né di alcuno dei suoi partecipanti;
7. di attenersi ai comportamenti dovuti in relazione alla appartenenza al sistema confederale e al rispetto del codice etico;
8. di rispettare scrupolosamente i principi contenuti nel Codice Etico Confederale e la Carta dei valori associativi, fra cui quelli dell'assoluta gratuità di tutte le cariche (ed incarichi) Associate;
9. di rimettere i mandati ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o di impossibilità di partecipazione contributiva o comunque su richiesta di CONFINDUSTRIA Viterbo;
10. di informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente od Organismo in cui si sia stati designati.

In particolare, le imprese associate non devono fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismi di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo di adesione a CONFINDUSTRIA Viterbo se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Viterbo.

CONFINDUSTRIA Viterbo, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di riferimento.

Art. 8

SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea di CONFINDUSTRIA Viterbo;
- censura dal Presidente di CONFINDUSTRIA Viterbo, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna di CONFINDUSTRIA Viterbo;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE DI CONFINDUSTRIA Viterbo

Art. 9

ELENCAZIONE

Sono organi di CONFINDUSTRIA Viterbo:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori Contabili;
- f) i Proviviri.

Art. 10

ASSEMBLEA

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il versamento delle quote sociali.

I voti di cui l'Assemblea dispone sono costituiti da un numero corrispondente al totale dei contributi complessivamente versati dalle imprese associate nell'anno precedente, in ragione di un voto ogni 100 euro – o frazione – di contributi.

La metà di detti voti sarà ripartita pariteticamente tra le imprese associate, l'altra metà sarà attribuita in proporzione aritmetica ai contributi versati con arrotondamento all'unità inferiore per frazioni fino a 0,5 compreso, all'unità superiore negli altri casi.

Nessun socio potrà comunque superare il 20% del totale dei voti disponibili.

La delega può essere rilasciata a favore di altra impresa associata. Non è ammessa più di una delega per ogni associato presente a meno che le deleghe non siano conferite da imprese facenti parte di uno stesso gruppo.

Art. 11

RIUNIONI, CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno in via ordinaria, di norma entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare; in via straordinaria ogni qual volta lo giudichi opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta la Giunta o almeno un quinto delle associate.

Gli organi direttivi di CONFINDUSTRIA Viterbo restano in carica per un biennio.

Il Presidente, è eletto dall'Assemblea negli anni **dispari**, Giunta, Proviviri e Revisori negli anni **pari**.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente di CONFINDUSTRIA Viterbo mediante avviso spedito, anche per fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da discutere.

In caso di urgenza, l'Assemblea, purché non indetta per l'elezione degli organi direttivi, per modificazioni dello Statuto o per lo scioglimento di CONFINDUSTRIA Viterbo, può essere convocata telegraficamente, via fax o per posta elettronica, anche senza l'osservanza delle modalità di cui al primo comma del presente articolo, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea è validamente costituita quando gli intervenuti rappresentino almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti i soci, in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei rappresentanti intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche e secondo i sistemi di votazione stabiliti dal Presidente dell'Assemblea.

Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede necessariamente mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Ciascun elettore sarà comunque chiamato ad esprimere, con riferimento alle cariche collegiali o plurime omogenee, un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei seggi disponibili.

Art. 12

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di CONFINDUSTRIA Viterbo.

In caso di assenza o impedimento dal Vice – Presidente più anziano.

Il verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Funge da segretario il Direttore di CONFINDUSTRIA Viterbo o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

Art. 13

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'esame dei problemi di interesse generale per gli aderenti e la determinazione delle direttive di massima per l'attuazione degli scopi di CONFINDUSTRIA Viterbo;
- b) la discussione sull'andamento dell'Associazione sentita la relazione del Presidente;
- c) l'elezione del Presidente;
- d) l'elezione dei cinque componenti il Consiglio Direttivo, secondo l'art. 14, e la nomina dei liquidatori, secondo l'art. 35;
- e) l'elezione del Collegio dei Revisori Contabili, di cui all'art. 23;
- f) l'elezione dei Proviviri di cui all'art. 22;
- g) l'esame e le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- h) lo scioglimento di CONFINDUSTRIA Viterbo e le modificazioni dello Statuto;
- i) ogni questione proposta dal Consiglio Direttivo;
- j) l'indicazione dei criteri per la determinazione dei contributi associativi;
- k) l'approvazione dello schema e dei contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice-Presidenti.

Art. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente di CONFINDUSTRIA Viterbo;
- b) dagli ex Presidenti di CONFINDUSTRIA Viterbo, purché ancora soci;
- c) dai Presidenti delle Sezioni di Categoria;
- d) dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- e) dal Presidente del Comitato Piccola Industria;
- f) dai 5 Componenti eletti dall'Assemblea;
- g) dai rappresentanti dell'Associazione designati dalla Giunta negli Enti, Consorzi, Organismi di interesse industriale (C.C.I.A.A. - CONFIDI – CENTRO CERAMICA- etc) che partecipano al Consiglio Direttivo con funzioni consultive;

I componenti la Giunta durano in carica **due** anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni **pari**. Essi sono rieleggibili, ma per non più di due **bienni** consecutivi allo stesso titolo.

Art. 15

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e quando lo disponga il Presidente o la Giunta o ne faccia richiesta un quarto dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente, mediante avviso scritto spedito, a mezzo fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data della riunione, in caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni prima della data dell'adunanza.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente di CONFINDUSTRIA Viterbo ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore di CONFINDUSTRIA Viterbo con funzioni di Segretario.

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto i Provisori ed i Revisori dei Conti.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche.

Ogni membro ha diritto ad un voto, per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge a scrutinio segreto una Commissione di designazione composta di tre membri incaricati di proporre al Consiglio Direttivo la candidatura per l'elezione del Presidente. La scelta di costoro dovrà essere effettuata tra gli imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, che si siano distinti per il contributo offerto allo sviluppo di CONFINDUSTRIA Viterbo e che, comunque, siano espressione delle diverse realtà imprenditoriali presenti nella provincia.
- b) propone all'Assemblea il Presidente su proposta della Commissione di cui alla lettera a);
- c) in una riunione successiva a quella di designazione del Presidente ed antecedente all'Assemblea, valuta ed approva gli indirizzi generali ed il programma triennale di attività del Presidente designato, al fine della successiva deliberazione da parte dell'Assemblea;
- d) nomina tra i suoi membri quattro Consiglieri nella Giunta;
- e) riesamina le domande di adesione in caso di parere negativo della Giunta;
- f) nomina e revoca, su proposta della Giunta Esecutiva, il Direttore di CONFINDUSTRIA Viterbo;
- g) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'amministrazione ordinaria che non siano riservate per legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- h) determina i contributi annui associativi di cui all'art. 4, per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) su proposta della Giunta approva o modifica norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;
- j) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea e promuove ogni azione per il conseguimento degli scopi statutari;
- k) delibera la costituzione delle Sezioni di Categoria di cui all'art. 5;
- l) adotta le sanzioni;
- m) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- n) esercita gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- o) promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita di CONFINDUSTRIA Viterbo;
- p) delibera sul bilancio consuntivo e sul preventivo.

Art. 17

GIUNTA ESECUTIVA – COMPOSIZIONE, MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

La Giunta Esecutiva si compone:

- a) del Presidente di CONFINDUSTRIA Viterbo;
- b) dei due Vice - Presidenti eletti dal Consiglio Direttivo;
- c) dei due Vice - Presidenti di diritto (Presidente delle P.I. e Presidente dei Giovani Imprenditori);
- d) di quattro Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, a scrutinio segreto. I Consiglieri non possono essere eletti per più di 2 bienni consecutivi;
- e) dell'ex Presidente di CONFINDUSTRIA Viterbo che per ultimo ha ricoperto la carica, purché ancora socio;

La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a 2 giorni, con convocazione sempre a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La riunione è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica, ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto.

Art. 18

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta Esecutiva:

- a) nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione assumendo le deliberazioni operative;
- b) delibera sulle domande di ammissione a CONFINDUSTRIA Viterbo;
- c) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo alla stessa per la ratifica alla prima riunione;
- d) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore di CONFINDUSTRIA Viterbo;
- e) stabilisce il trattamento economico del personale di CONFINDUSTRIA Viterbo, su proposta del Direttore;
- f) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione;
- g) sovrintende alla gestione economica e finanziaria di CONFINDUSTRIA Viterbo impartendo le opportune direttive;
- h) su proposta del Presidente, delibera in merito alla costituzione o alla estinzione delle società controllate da CONFINDUSTRIA Viterbo o la partecipazione di CONFINDUSTRIA Viterbo stessa a società e consorzi;
- i) nomina e scioglie Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati tecnici per determinati scopi e lavori;
- j) elegge, revoca e designa i rappresentanti esterni di CONFINDUSTRIA Viterbo.

Art. 19

IL PRESIDENTE

Il Presidente di CONFINDUSTRIA Viterbo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto su proposta del Consiglio Direttivo, previo il sondaggio svolto dalla Commissione di Designazione presso gli associati.

La Commissione di designazione deve comunque sottoporre al Consiglio Direttivo quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Direttivo individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente su tale proposta, qualora questa venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Egli dura in carica **due** anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta; può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di CONFINDUSTRIA Viterbo di fronte a terzi e in giudizio con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto

Presiede di diritto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta e provvede alla loro convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto.

Cura l'osservanza del presente Statuto.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo; alla vigilanza sull'andamento delle Sezioni di Categoria, degli Uffici e dei Servizi di CONFINDUSTRIA Viterbo.

Può delegare a taluno dei Vice Presidenti o dei componenti del Consiglio Direttivo, collegialmente o singolarmente, alcune competenze che gli sono attribuite dallo Statuto.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice presidente elettivo più anziano.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 20

PROBIVIRI

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica sei anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Rieti che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di CONFINDUSTRIA Viterbo entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolamentare di CONFINDUSTRIA Viterbo è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 21

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché un supplente, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno 5 candidati.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica **due** anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni **pari** e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce a CONFINDUSTRIA Viterbo con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Art 22

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Per rappresentanti delle imprese aderenti a CONFINDUSTRIA Viterbo si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica di CONFINDUSTRIA Viterbo. La carica di Probiro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica di CONFINDUSTRIA Viterbo.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 22 e 23 del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo di CONFINDUSTRIA Viterbo, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle deliberazioni confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per l'incompatibilità fra cariche associative ed incarichi politici e/o amministrativi trovano applicazione le norme contenute nelle specifiche deliberazioni della Giunta confederale

TITOLO IV SEZIONI

Art. 23

SEZIONI DI CATEGORIA

Le imprese associate possono essere raggruppate, qualora almeno 5 (cinque) di esse ne facciano richiesta, in "Sezioni di categoria", in base alle attività da esse esercitate.

Nella costituzione delle Sezioni potranno essere raggruppati vari settori, tenendo conto delle loro affinità merceologiche.

Art. 24

ASSEMBLEE DI SEZIONE

Le Assemblee di Sezione – che sono costituite dalle imprese, così come previsto dall'art. 5 – debbono essere convocate dai rispettivi Presidenti ogni volta che ciò venga ritenuto opportuno nell'interesse degli associati o ne venga fatta richiesta dal Presidente di CONFINDUSTRIA Viterbo o da almeno un quarto delle imprese iscritte alla Sezione stessa.

Le cariche della Sezione debbono essere rinnovate prima della scadenza biennale degli organi direttivi dell'Associazione.

Per la convocazione e il funzionamento delle Assemblee di Sezione si seguiranno le stesse norme dettate per le Assemblee di CONFINDUSTRIA Viterbo.

Art. 25

COMPITI

L'Assemblea di Sezione:

- a) nomina il Presidente di Sezione ed eventualmente il Vice Presidente; il Presidente resta in carica per un **biennio** e può essere riconfermato solo per un altro **biennio**; nel caso di conferma per il **secondo biennio**, il Presidente potrà tornare a ricoprire detto incarico solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a quello in cui l'incarico è stato ricoperto. La Giunta Esecutiva di CONFINDUSTRIA Viterbo può disporre l'elezione del Presidente di Sezione con il metodo del voto per corrispondenza;
- b) delibera la costituzione dell'eventuale Comitato Direttivo fissandone il numero dei membri e procede alla nomina degli stessi;
- c) formula proposte o pareri sulle questioni e sulle nomine di maggiore importanza riguardanti l'attività della categoria e degli interessi delle aziende che ad essa appartengono; le proposte e le nomine sono poi sottoposte alla ratifica della Giunta di CONFINDUSTRIA Viterbo;
- d) delibera su tutte le questioni che ad essa vengono demandate dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta di CONFINDUSTRIA Viterbo.

Le Assemblee di Sezione saranno presiedute dal Presidente della Sezione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, dal membro più anziano del Comitato Direttivo se nominati.

Il Presidente di Sezione fa parte di diritto del Consiglio Direttivo;

Alle Sezioni non è attribuita la rappresentanza esterna di CONFINDUSTRIA Viterbo.

TITOLO V

PICCOLA INDUSTRIA E GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 26

COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

Il Comitato Piccola Industria raggruppa tutte le imprese associate di dimensione non superiore ai 60 dipendenti.

Il funzionamento e l'attività del Comitato sono disciplinati dal Regolamento che, deliberato dal Comitato, viene ratificato dalla Giunta, che ne valuta la compatibilità con i principi ispiratori del presente Statuto.

I componenti del Comitato eleggono – con le modalità previste per l'Assemblea di CONFINDUSTRIA Viterbo – un Consiglio Direttivo e questo, a sua volta, il Presidente e i due Vice Presidenti.

Al Comitato spetta l'esame e lo studio di tutti i problemi attinenti la piccola industria, sui quali è impegnato a formulare proposte agli organi di CONFINDUSTRIA Viterbo.

Art. 27

GIOVANI IMPRENDITORI DELL'INDUSTRIA

In seno a CONFINDUSTRIA Viterbo è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria.

Il Gruppo si propone di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria per favorire l'inserimento dei Giovani Imprenditori nella vita e nell'attività del Paese e al fine di stimolare negli stessi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo.

Il Gruppo elegge fra i suoi membri il Presidente.

Provvede a redigere un proprio regolamento che dovrà essere ratificato dalla Giunta di CONFINDUSTRIA Viterbo.

TITOLO VI IL PERSONALE

Art. 28

IL DIRETTORE

Il Direttore di CONFINDUSTRIA Viterbo è responsabile e sovrintende a tutti gli uffici di CONFINDUSTRIA Viterbo e provvede al buon andamento dei servizi.

Egli partecipa, con funzioni consultive, all'Assemblea Generale e alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, nonché a quelle delle Sezioni, del Comitato e del Consiglio Piccola Industria, del Gruppo Giovani Imprenditori alle quali egli potrà delegare un funzionario di CONFINDUSTRIA Viterbo.

Coadiuvato il Presidente, i Vice Presidenti nell'esecuzione delle loro attività.

Propone i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari; collabora con il Presidente per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, della Giunta e degli altri organi di CONFINDUSTRIA Viterbo.

Egli è capo del personale e propone al Presidente le assunzioni in servizio, i licenziamenti, i compiti da attribuire ad ogni dipendente, il trattamento economico e normativo e gli avanzamenti del personale nonché le eventuali modifiche alla pianta organica del personale stesso.

E' responsabile della direzione amministrativa di CONFINDUSTRIA Viterbo.

Il Direttore di CONFINDUSTRIA Viterbo è nominato dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII FONDO COMUNE E, BILANCI

Art. 29

FONDO COMUNE

Il fondo comune di CONFINDUSTRIA Viterbo è costituito dai contributi degli associati, dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dai beni, dagli investimenti immobiliari, dai compensi a qualsiasi titolo percepiti per la presenza in Enti, Organismi, Commissioni e Comitati cui Imprenditori Associati e/o Dipendenti partecipino in rappresentanza di CONFINDUSTRIA Viterbo, nonché dalle erogazioni costituite in favore di CONFINDUSTRIA Viterbo e dai beni eventualmente devoluti a qualsiasi titolo a favore della stessa.

Con il fondo si provvede alle spese per il funzionamento di CONFINDUSTRIA Viterbo e a tutte le occorrenze concernenti lo svolgimento della sua attività. E' di competenza della Giunta stabilire l'eventualità e l'entità dei rimborsi da riconoscere ai propri rappresentanti in Enti e Organismi il cui raggiungimento si presenti particolarmente oneroso.

Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere alcunché in caso di recesso.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita di CONFINDUSTRIA Viterbo.

Art. 30

AMMINISTRAZIONE

Agli atti della ordinaria gestione economica e finanziaria del patrimonio sociale provvede il Presidente di CONFINDUSTRIA Viterbo.

Art. 31

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo, i quali vengono presentati all'Assemblea per l'approvazione insieme con la relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

Il Bilancio preventivo e il conto consuntivo sono costituiti dallo stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi e saranno impostati in modo coerente con lo schema di bilancio tipo predisposto dalla Confindustria.

Il bilancio è opportunamente articolato ai fini di rappresentare, in modo trasparente, le fonti di finanziamento e la destinazione degli impieghi.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

Titolo VIII

MODIFICHE E SCIoglIMENTO DI CONFINDUSTRIA Viterbo

Art. 32

MODIFICHE STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con voto favorevole dei due terzi delle imprese rappresentate, che comunque debbono costituire almeno un terzo dei voti spettanti al complesso delle imprese associate.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 33

SCIoglIMENTO DI CONFINDUSTRIA Viterbo

Lo scioglimento di CONFINDUSTRIA Viterbo è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti delle associate che rappresentino, in ogni caso, almeno il 75% (settantacinque per cento) dei contributi dell'anno solare precedente.

Con la maggioranza di cui al comma precedente l'Assemblea nomina un collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle attività patrimoniali residue.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio di CONFINDUSTRIA Viterbo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 34

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti, nonché i principi generali del sistema confederale.